



Condizioni generali (CG) della Confederazione per le commesse di prestazioni di servizio

1. Campo d'applicazione

- 1.1 Le presenti condizioni generali (CG) disciplinano la conclusione, il contenuto e l'esecuzione di contratti relativi a prestazioni di servizio, in particolare nei settori della consulenza, della pianificazione, dell'assistenza e della formazione (escluse le prestazioni di servizio nel settore dell'edilizia).
- 1.2 Con la presentazione di un'offerta al committente, il mandatario accetta le presenti CG. Le parti possono concordare deroghe per scritto nel contratto se queste sono oggettivamente giustificate.

2. Offerta

- 2.1 L'offerta è elaborata sulla base della richiesta d'offerta del committente.
- 2.2 Nell'offerta il mandatario indica separatamente l'imposta sul valore aggiunto (IVA).
- 2.3 L'offerta e le eventuali dimostrazioni sono a titolo gratuito, sempre che nella richiesta d'offerta non sia stabilito diversamente.
- 2.4 L'offerta è vincolante per il periodo indicato nella richiesta d'offerta. In mancanza di un'indicazione, si applica un termine di tre mesi dal ricevimento dell'offerta.

3. Esecuzione

- 3.1 In qualità di specialista, il mandatario si impegna ad eseguire il contratto in modo diligente, fedele e professionale e garantisce che tutte le prestazioni fornite corrispondano alle condizioni e alle specifiche contrattuali come pure alle prescrizioni legali.
- 3.2 Il mandatario informa regolarmente il committente dell'andamento dei lavori e gli notifica immediatamente per scritto tutte le circostanze che potrebbero ostacolare o compromettere l'esecuzione del contratto.
- 3.3 Il committente ha in ogni momento il diritto di controllare tutte le parti della commessa e di ricevere informazioni su di esse.
- 3.4 Senza una procura scritta il mandatario non è autorizzato a rappresentare il committente; egli non può impegnare il committente nei confronti di terzi.

4. Impiego di collaboratori

- 4.1 Il mandatario impiega unicamente collaboratori scelti accuratamente e con una buona formazione, che dispongono delle autorizzazioni necessarie. Su richiesta del committente sostituisce in tempo utile i collaboratori che non possiedono le conoscenze specialistiche necessarie o che in altro modo ostacolano o compromettono l'esecuzione del contratto.
- 4.2 Il mandatario sostituisce i collaboratori impiegati unicamente con il consenso scritto del committente.

5. Ricorso a terzi

- 5.1 Per la fornitura delle prestazioni il mandatario può ricorrere a terzi (ad es. fornitori, subappaltatori, sostituti) solo con il preventivo consenso scritto del committente. Il mandatario è responsabile della fornitura delle prestazioni conforme al contratto da parte dei terzi incaricati.
- 5.2 Il mandatario trasferisce ai terzi incaricati gli obblighi di cui ai numeri 4 (impiego di collaboratori), 6 (disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, condizioni di lavoro e parità salariale tra donna e uomo), 12 (tutela del segreto) e 13 (protezione e sicurezza dei dati).

6. Disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, condizioni di lavoro e parità salariale tra donna e uomo

- 6.1 L'offerente con sede o succursale in Svizzera osserva le disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, le condizioni di lavoro e il principio della parità salariale tra donna e uomo vigenti in Svizzera. Valgono come condizioni di lavoro i contratti collettivi di lavoro e i contratti normali di lavoro oppure, in loro assenza, le condizioni di lavoro effettive usuali per il luogo e la professione. Il mandatario con sede all'estero osserva le disposizioni vigenti nel luogo di fornitura delle prestazioni all'estero, ma almeno le convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro.¹
- 6.2 Se distacca in Svizzera lavoratori provenienti dall'estero per eseguire la prestazione, il mandatario è tenuto a osservare le disposizioni della legge dell'8 ottobre 1999² sui lavoratori distaccati.
- 6.3 Se viola gli obblighi di cui al numero 6, il mandatario deve pagare una pena convenzionale, a meno che non provi che non gli è imputabile alcuna colpa. Per ogni violazione essa ammonta al 10 per cento della retribuzione totale, ma al massimo a 100 000 franchi. Il pagamento della pena convenzionale non esonera il mandatario dall'osservanza di questi obblighi.

7. Retribuzione

- 7.1 Il mandatario fornisce le prestazioni:
- a. secondo il tempo impiegato e fissando un limite massimo per la retribuzione (importo massimo dei costi); o
 - b. secondo prezzi fissi.
- 7.2 La retribuzione convenuta contrattualmente indennizza tutte le prestazioni necessarie alla perfetta esecuzione del contratto. La retribuzione comprende in particolare i costi per il trasferimento di diritti, la documentazione e il materiale nonché tutte le spese, le prestazioni della segreteria, le prestazioni sociali e altre prestazioni assicurative in caso di infortunio, malattia, invalidità e decesso e i tributi pubblici (ad es. IVA).
- 7.3 Il mandatario emette le fatture secondo il piano dei pagamenti. Se non è stato convenuto un piano dei pagamenti, la fattura è emessa dopo la fornitura di tutte le prestazioni. L'IVA è indicata separatamente nella fattura. Salvo accordo contrario, il pagamento è effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura emessa correttamente.
- 7.4 Per gli acquisti dell'Amministrazione federale centrale³ il mandatario è tenuto a inviare al committente una fattura elettronica⁴ se il valore contrattuale supera i 5000 franchi (IVA esclusa). Il committente stabilisce le possibili modalità di trasmissione della fattura.

8. Mora

- 8.1 Il mandatario è costituito in mora se non rispetta i termini convenuti (giorno stabilito per l'adempimento dell'obbligazione); negli altri casi la costituzione in mora avviene tramite diffida e fissazione di un congruo termine supplementare.
- 8.2 Se è costituito in mora, il mandatario deve pagare una pena convenzionale pari all'1 per mille della retribuzione per ogni giorno di ritardo, ma al massimo al 10 per cento della retribuzione totale, a meno che non provi che non gli è imputabile alcuna colpa.

1.1

¹ Convenzioni OIL: n. 29 del 28.6.1930 concernente il lavoro forzato od obbligatorio (RS **0.822.713.9**), n. 87 del 9.7.1948 concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale (RS **0.822.719.7**), n. 98 dell'1.7.1949 concernente l'applicazione dei principi del diritto sindacale e di negoziazione collettiva (RS **0.822.719.9**), n. 100 del 29.6.1951 sulla parità di remunerazione, per lavoro uguale, tra manodopera maschile e femminile (RS **0.822.720.0**), n. 105 del 25.6.1957 concernente la soppressione del lavoro forzato (RS **0.822.720.5**), n. 111 del 25.6.1958 concernente la discriminazione nell'impiego e nella professione (RS **0.822.721.1**), n. 138 del 26.6.1973 concernente l'età minima di ammissione all'impiego (RS **0.822.723.8**), n. 182 del 17.6.1999 concernente il divieto delle forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro e l'azione immediata volta alla loro abolizione (RS **0.822.728.2**).

² RS **823.20**

³ Art. 7 OLOGA (RS **172.010.1**)

⁴ <http://www.e-rechnung.admin.ch>

8.3 Il pagamento della pena convenzionale non esonera il mandatario dall'osservanza degli obblighi contrattuali. La pena convenzionale è computata in un eventuale risarcimento dei danni.

9. Responsabilità

9.1 Le parti rispondono di tutti i danni che causano all'altra parte, a meno che non provino che non è loro imputabile alcuna colpa. È esclusa la responsabilità per perdita di guadagno.

9.2 Le parti rispondono del comportamento del loro personale ausiliario e dei terzi incaricati (ad es. fornitori, subappaltatori, sostituti) come pure del proprio comportamento.

10. Assicurazioni sociali

Se impiega dei lavoratori, il mandatario annuncia se stesso e i propri collaboratori alle assicurazioni sociali. I lavoratori indipendenti devono inoltre provare, in occasione della presentazione dell'offerta, di essere affiliati a una cassa di compensazione.

11. Diritti di protezione

11.1 Il mandatario trasferisce al committente tutti i diritti di protezione (diritti immateriali e diritti affini acquisiti o in corso di acquisizione) sui risultati del lavoro che sorgono in esecuzione del contratto. Egli rinuncia all'esercizio di diritti della personalità non trasferibili.

11.2 Tutti i diritti di protezione sui risultati del lavoro che costituiscono oggetto del contratto e che non sono sorti in esecuzione dello stesso (risultati del lavoro preesistenti) restano di proprietà del mandatario. Quest'ultimo concede al committente un diritto di utilizzazione irrevocabile e illimitato nello spazio, nel tempo e nel contenuto. Questo diritto comprende tutti i possibili tipi di utilizzo attuali e futuri, il diritto di accordare sublicenze, il diritto di cessione e il diritto di modifica.

11.3 Il mandatario garantisce che egli stesso e i terzi da lui incaricati dispongono di tutti i diritti necessari per fornire le prestazioni conformemente al contratto. Si impegna a respingere senza indugio le pretese di terzi per violazione dei diritti di protezione e ad assumere tutti i costi (compresi eventuali importi versati a titolo di risarcimento dei danni) sostenuti dal committente in relazione a tali pretese.

12. Tutela del segreto

12.1 Le parti trattano in modo confidenziale tutti i fatti e le informazioni che non sono notori né generalmente accessibili o per i quali, per loro natura, esiste in buona fede un interesse alla tutela del segreto. In caso di dubbio i fatti e le informazioni devono essere trattati in modo confidenziale. L'obbligo del segreto sussiste già prima della conclusione del contratto e permane anche dopo la fine del rapporto contrattuale.

12.2 L'obbligo del segreto non si applica per il committente tenuto a pubblicare i fatti e le informazioni seguenti: nome e sede del mandatario, oggetto e valore della commessa, tipo di procedura di aggiudicazione svolta, data di conclusione del contratto e periodo di esecuzione della commessa. Sono fatti salvi gli obblighi di pubblicità imperativi previsti dal diritto svizzero (ad es. dalla LTras⁵ o dalla LAPub⁶).

12.3 Senza il consenso scritto del committente, il mandatario non può farsi pubblicità appellandosi a una collaborazione in corso o conclusa con il committente né indicare quest'ultimo come referenza.

12.4 Se violano gli obblighi di cui al presente numero 12, le parti devono pagare una pena convenzionale, a meno che non provino che non è loro imputabile alcuna colpa. Per ogni violazione essa ammonta al 10 per cento della retribuzione totale, ma al massimo a 100 000 franchi. Il pagamento della pena convenzionale non esonera le parti dall'osservanza di questi obblighi.

1.1

⁵ RS 152.3
⁶ RS 172.056.1

13. Protezione e sicurezza dei dati

Le parti si impegnano a osservare le disposizioni della legislazione svizzera sulla protezione dei dati e a tutelare efficacemente i dati utilizzati nel quadro dell'esecuzione del contratto affinché non siano accessibili a terzi non autorizzati.

14. Revoca e disdetta

Il contratto può essere revocato o disdetto per scritto dalle parti in qualsiasi momento. Le prestazioni fornite fino allo scioglimento del contratto devono essere remunerate. Sono fatte salve le pretese di risarcimento dei danni per risoluzione del contratto in tempo inopportuno. È esclusa la compensazione del mancato guadagno.

15. Cessione e costituzione in pegno

Il mandatario non può cedere né costituire in pegno crediti nei confronti del committente senza previo consenso scritto di quest'ultimo.

16. Modifiche del contratto, contraddizioni e nullità parziale

- 16.1 Le modifiche e le aggiunte relative al contratto e la sua risoluzione necessitano della forma scritta.
- 16.2 In caso di disposizioni contraddittorie è determinante il seguente ordine di priorità: documento contrattuale, CG, richiesta d'offerta, offerta.
- 16.3 Se singole disposizioni del contratto risultano nulle o contrarie alla legge, la validità del contratto non ne viene pregiudicata.

17. Diritto applicabile e foro competente

- 17.1 Al rapporto contrattuale è applicabile esclusivamente il diritto svizzero.
- 17.2 Il foro esclusivo per i committenti dell'Amministrazione federale centrale e delle unità dell'Amministrazione federale decentralizzata senza personalità giuridica è quello di Berna, mentre negli altri casi è quello ove ha sede il committente.